



Publicazione "Amendment to IFRS 17"

Si segnala che, in data 25 giugno, lo IASB ha emanato gli emendamenti al principio IFRS 17 pubblicato nel maggio del 2017, a fronte dei lavori di approfondimento portati avanti negli ultimi anni. Con riferimento alle principali criticità individuate dal mercato assicurativo italiano, il nuovo principio IFRS 17 presenta:

- il 1° gennaio 2023 come data di entrata in vigore, rispetto al 2021 previsto inizialmente;
- il requisito delle coorti annuali senza alcuna eccezione per i contratti con mutualità intergenerazionale, nonostante le numerose istanze sollevate nel tempo dall'industria e dallo stesso EFRAG.

Al fine di allineare le date di entrata in vigore dei principi IFRS 17 e IFRS 9, lo IASB ha inoltre pubblicato il documento "*Extension of the Temporary Exemption from Applying IFRS 9*", estendendo quindi sino al 2023 anche il regime di esenzione per il settore assicurativo dall'applicazione del principio relativo agli strumenti finanziari.

Verranno pertanto avviati i lavori relativi al processo di omologazione a livello europeo.

Regolamento europeo sulla Tassonomia degli investimenti sostenibili

Si segnala che il Parlamento europeo ha approvato definitivamente la nuova legislazione sugli investimenti sostenibili, la cosiddetta "tassonomia" che consentirà di distinguere gli investimenti a basso impatto ambientale da quelli che, invece, rappresentano una potenziale minaccia per il clima. Tre le linee direttrici del nuovo Regolamento: nuove regole per incentivare gli investimenti verdi e prevenire fenomeni di "*greenwashing*", contribuire a raggiungere l'obiettivo di una Unione Europea neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050 e mandato alla Commissione per definire le attività dannose per l'ambiente.

Il testo adottato stabilisce sei obiettivi ambientali:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- transizione verso un'economia circolare, compresa la prevenzione dei rifiuti e l'aumento dell'assorbimento di materie prime secondarie;
- prevenzione e controllo dell'inquinamento;
- protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Il Regolamento consente di etichettare un'attività economica come sostenibile dal punto di vista ambientale se questa contribuisce ad almeno uno degli obiettivi suddetti e senza danneggiare significativamente nessuno degli altri, in applicazione del principio "*Do Not Significantly Harm - DNSH*". Le attività incompatibili con la neutralità climatica, ma considerate necessarie nella transizione verso un'economia neutrale dal punto di vista climatico, sono etichettate come attività di transizione o attività abilitanti. I combustibili fossili solidi, come il carbone o la lignite, non potranno rientrare nella definizione di investimenti sostenibili, ma il gas, l'olio combustibile e l'energia nucleare potrebbero essere potenzialmente etichettati come attività abilitanti o di transizione, se rispettano il principio DNSH. Per avere un'operatività complessiva di tutti gli obiettivi ambientali bisognerà aspettare il 2022 (entro la fine del 2020 per quanto riguarda mitigazione e adattamento ed entro il 2021 per gli altri 4 obiettivi di sviluppo sostenibile). Il Regolamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 22 giugno 2020, è disponibile al presente [link](#).